



PARCO NATURALE REGIONALE

DEI MONTI SIMBRUINI

ENTE REGIONALE DI DIRITTO PUBBLICO



Via dei Prati, 5 - 00020 Jenne (RM)

Tel. 0774/827219 – 21

Fax 0774/827183

E-Mail: monti.simbruini@simbruini.it

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A PRIVATI PER IL TRANSITO NEL TERRITORIO DEL PARCO CON ARMI ED ASSIMILATI

Art.11, comma 3 lettera f) e comma 4 Legge 394/91

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'introduzione, all'esportazione, ed al transito di armi ed assimilati si intende:

- a) per introduzione, l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del parco;
- b) per trasporto, il transito ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
- c) per esportazione, l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla lettera a);
- d) per armi, con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione, come armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;
- e) per oggetti assimilati alle armi, quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva, incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del parco, gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del parco;
- f) per esplosivi, i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati ed in particolare i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e similari;
- g) per mezzi di cattura, quelli indicati nella lettera a) dell'allegato F del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, i richiami vivi ed in genere i mezzi indicati dall'articolo 21, comma

1, lettera u), della legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni;

f) per privati, tutti i soggetti non rientranti nelle seguenti categorie:

- a) gli appartenenti ai corpi armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che abbiano armi in dotazione permanente ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dall'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
- c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo, di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.

2. Il divieto di introduzione, da parte di privati, in mancanza dell'autorizzazione dell'ente parco, di armi, esplosivi nonché di qualsiasi mezzo di cattura e oggetto assimilato alle armi, disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), non si applica:

- a) ai soggetti cui è consentito, dalla normativa vigente in materia, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le armi indicate nel predetto articolo 42;
- b) ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, mediante la licenza di cui all'articolo 42 del r.d. 773/1931, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42;
- c) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;
- d) agli agenti di polizia dei paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con le Forze di Polizia dello Stato Italiano cui, ai sensi della normativa vigente, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;

- e) al personale diplomatico di stati esteri cui, ai sensi di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;
- f) ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione, limitatamente al porto di mezzi catalogati e/o classificati come armi, ma consentiti dalla normativa vigente per l'esecuzione di interventi di medicina veterinaria.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento, in particolare, al possesso di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito, previa autorizzazione del Parco, esclusivamente lungo i percorsi individuati nell'allegato A al presente regolamento.

L'introduzione, il trasporto e l'esportazione delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura al di fuori, è consentito lungo i percorsi di cui all'allegato A delle presenti disposizioni e devono essere espressamente autorizzati dall'ente parco con le modalità indicate nelle stesse.

Le armi e gli oggetti alle stesse assimilati devono essere trasportate scariche, riposte in apposita custodia nel bagagliaio e collocate in una sede separata dalle munizioni, nel rispetto di quanto definito nella circolare del Ministero dell'interno del 14 febbraio 1998.

Durante il trasporto di armi, di oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura è fatto divieto di effettuare soste lungo i tratti stradali, se non per evidenti motivi di necessità.

4. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alla normativa vigente in materia, la detenzione di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi è consentita nei locali ricadenti all'interno delle aree urbanizzate classificate C1 nel piano di assetto e indicate nella cartografia di cui all'allegato B al presente regolamento. Nei locali esterni a tali aree la detenzione è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'ente parco con le modalità di cui alle presenti disposizioni.

La disposizione si applica anche per il deposito, nel territorio del parco, di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.

Il commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, resta disciplinato dalla normativa vigente in materia.

5. L'introduzione ed il trasporto di materiali pirotecnici, sono consentiti lungo gli itinerari di cui all'allegato A.

Il lancio di razzi, l'accensione di fuochi di artificio e di artifici pirotecnici, l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, effettuato con la predisposizione delle

cautele che non compromettano l'incolumità delle persone, sono consentiti nelle zone C1 indicate nella cartografia di cui all'allegato B.

Per il lancio, l'accensione o esplosione fuori di dette aree è necessario munirsi di N.O. del Parco.

E' consentita nel territorio del parco la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strumentali previste dalla normativa vigente, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.

6. Per l'esercizio dell'attività sportiva con le armi trova applicazione la disciplina della legge 85/86, art. 3 che si riporta: "Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal Questore, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva"; gli interessati sono autorizzati dal presente regolamento previo possesso, durante gli spostamenti, di idonea documentazione attestante la partecipazione all'attività sportiva praticata nei giorni di apertura degli impianti.

Per i soli residenti, è consentito il trasporto dell'arma, lungo il percorso più breve per uscire dal territorio del Parco, per attività venatoria consentita in zone esterne al di fuori della stagione venatoria, a condizione che la partecipazione a tale attività, durante il trasporto, possa essere attestata da idonea documentazione da prodursi anche successivamente al controllo.

Per i soli residenti, è consentito altresì il trasporto dell'arma, lungo il percorso più breve per uscire dal Parco per recarsi ad effettuare interventi di manutenzione delle armi previo possesso di idonea documentazione attestante la manutenzione stessa.

7. Coloro che debbano essere autorizzati ai sensi dei punti precedenti, devono presentare apposita richiesta, secondo il modello di cui all'allegato C alle presenti disposizioni, indicando, pena il diniego dell'autorizzazione:

- a) i fini per cui si richiede l'autorizzazione;
- b) il tipo di armi o di oggetti alle stesse assimilati o di esplosivi o di mezzi di cattura per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio;
- c) eventuali autorizzazioni di P.S. di cui si è in possesso;
- d) attestazione iscrizione ATC;
- e) il percorso che si intende effettuare, in caso di trasporto.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, l'ente parco provvede a rilasciare apposita autorizzazione ovvero a comunicare l'eventuale diniego. Nel

caso del trasporto, l'autorizzazione è di durata annuale ad eccezione del trasporto per uso venatorio, per cui la relativa autorizzazione ha durata corrispondente a quella della stagione di caccia, fatto salvo quanto previsto al punto 6.

L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni è affidata al Servizio di Sorveglianza del Parco. Le autorizzazioni rilasciate saranno trasmesse via fax ai Comandi Stazione Forestale e Carabinieri competenti per territorio.

La violazione delle prescrizioni di cui alle presenti disposizioni comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione fatte salve eventuali conseguenze penali.

ALLEGATO A Percorsi in cui sono consentiti l'introduzione, il trasporto e l'esportazione di armi, di oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura

a) Per i privati non residenti nel territorio del parco:

- 1) la SP 45/a Subiaco - Jenne - Vallepietra fino al bivio di Comunacqua, quindi la SP 28 in direzione Trevi nel Lazio e Filettino ed infine la SP 30 in direzione Valico Serra S. Antonio;
- 2) la SP 28 Altipiani di Arcinazzo - Ponte delle Tartare - Trevi nel Lazio - Filettino quindi la SP 30 Filettino - Valico Serra S. Antonio;
- 3) la SP 39/b Arsoli - Cervara fino al bivio di Cervara e la SP 40/b bivio di Cervara - Subiaco;

c) per i privati residenti o domiciliati o proprietari di abitazioni nei Comuni del Parco:

le strade comunali e provinciali sino a raggiungere le strade di cui alla lettera a), secondo il percorso più breve per uscire dal parco verso il proprio ambito territoriale di caccia e precisamente:

- 1) da Camerata, la s.p. 48/b in direzione Carsoli fino ai confini del parco;
- 2) per i privati residenti o domiciliati o proprietari di abitazioni nei Comuni Camerata e di Rocca di Botte è consentito il transito sulla strada del Fosso Fioio fino alla località "Segheria" e sulla strada che dal Cimitero di Camerata raggiunge il territorio abruzzese in località "Le Stanghete";
- 3) da Cervara, la s.p. 39/b in direzione Arsoli fino ai confini del parco e la s.p. 40/b in direzione Subiaco;
- 4) da Subiaco, la SP 40/b in direzione Cervara e Arsoli fino ai confini del parco;
- 5) da Vallepietra, la SP 45/a in direzione Jenne e Subiaco fino ai confini del parco (ingresso abitato di Subiaco) le SP 28 e SP 30 fino al Valico Serra S. Antonio ai confini del parco;
- 6) da Filettino, la SP 30 in direzione Valico Serra S. Antonio fino ai confini del parco;
- 7) da Filettino, la SP 30 in direzione Trevi e la SP 28 in direzione Ponte delle Tartare;
- 8) da Trevi, la SP 28 fino al Ponte delle Tartare, ai confini del parco, e verso Filettino, la SP 30 fino al Valico Serra S. Antonio ai confini del parco;
- 9) da Monte Livata a Subiaco lungo la S.P. 44/b Subiaco- Monte Livata;
- 10) da Comunacqua è consentito il transito a piedi lungo la sterrata di "Costa Sudacciarà" in direzione dei Monti Affilani;

- 11) per i privati residenti o domiciliati o proprietari di abitazioni nei comuni di Subiaco e Jenne è consentito il transito lungo la strada intercomunale Subiaco-Jenne con accesso da Comunacqua per Jenne e da Via dei monasteri per Subiaco ed a piedi dalla strada stessa sino al territorio di caccia;
- 12) da Jenne, la SP 45/a in direzione Subiaco fino ai confini del parco (ingresso abitato di Subiaco); la SP 45/a in direzione Vallepietra fino al bivio per Comunacqua, le SP 28 e SP 30 fino al Valico Serra S. Antonio ai confini del parco.

ALLEGATO B Cartografia delle aree in cui è consentita la detenzione di armi, oggetti ad esse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura



ALLEGATO C

Modulo di richiesta di autorizzazione

AL PARCO NATURALE REGIONALE DEI
MONTI SIMBRUINI

Via dei Prati 5, 00020 JENNE

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____ e residente in _____

Telefono¹ _____ cellulare¹ _____

Richiede autorizzazione a² _____

Tale richiesta è motivata dal fatto che³

Armi o oggetti alle stesse assimilati per i quali si richiede l'autorizzazione⁴:

Possesso di licenza di P.S.

⁵

Itinerario che intende percorrere

⁶

Allegati⁷

Il sottoscritto, consapevole della personale responsabilità penale e delle pene per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atto falso –previste dall'art. 26 della L. 15/68, dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 che le dichiarazioni rese nella presente sono veritiere.

_____, lì _____

IL RICHIEDENTE

¹ Facoltativo: è opportuno tuttavia indicarlo per eventuali comunicazioni in merito all'istanza.

² Specificare se trattasi di detenzione, transito con arma per uso caccia o usi diversi, introduzione o esportazione di armi o assimilati specificandone il fine.

³ Motivazione: residente in Comune del Parco, proprietario di abitazione in un Comune del Parco, assenza di percorso alternativo per raggiungere l'ATC o inadeguatezza dello stesso, attività professionale e/o commerciale

⁴ specificare tipo, marca o modello ed eventuale matricola/e: es. fucile da caccia cal. 12, Marca.....Matricola.....

⁵ specificare se trattasi di licenza di porto di fucile ad uso caccia o altro, ente e data di rilascio e scadenza della stessa.

⁶ Indicare il percorso più breve, tra quelli consentiti, con indicazione del luogo di partenza e di destinazione.

⁷ Inserire gli allegati: Licenze di P.S., iscrizione ATC, ...